



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco
Ordinanza n. **49**
Prot. **12431** del **7 febbraio 2020**

OGGETTO: Limitazione degli orari di vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche, per asporto, quale misura di salvaguardia per la tranquillità e la civile convivenza dei residenti tesa ad importare:

1. il divieto di vendita, per asporto, in bottiglie, contenitori e bicchieri in vetro, di bevande, anche alcoliche, ogni gradazione, nonché di alienazione ed abbandono sul suolo pubblico di bicchieri, bottiglie, contenitori di vetro e rifiuti in generale;
2. limitazione delle attività rumorose connesse a forme di intrattenimento e/o spettacolo nei pubblici esercizi/esercizi commerciali e loro dehor, negli spazi e negli ambienti pubblici e privati, qualora pregiudizievoli per la civile convivenza.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Ordinanza n. 283 del 22 luglio 2015 (integrazione dell'Ordinanza sindacale n.127/2015), si è stabilito di consentire agli esercizi commerciali/pubblici insistenti sulla fascia costiera cittadina del demanio marittimo, ubicati nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario di via Aurelia Sud che immette al quartiere Campo dell'Oro e fino al confine con il Comune di S. Marinella, che svolgano attività di intrattenimento musicale considerati "lontani dalle abitazioni", di protrarre l'attività di intrattenimento e l'utilizzo delle apparecchiature musicali sino alle ore 03:00, nel rispetto del riposo pubblico ovvero nel contenimento dell'intensità di emissioni sonore ed in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 659 c.p. circa i disturbi e schiamazzi che pregiudicano la quiete pubblica;
- con successive Ordinanze nn.127 del 18 aprile 2015, 47 del 17 febbraio 2016, 258 del 12 giugno 2017, 260 del 04 giugno 2018, 66 dell'11.02.2019 e 591 del 24 dicembre 2019 è stato istituito il divieto di somministrazione e vendita per asporto in bottiglie, contenitori e bicchieri in vetro di bevande ed alcolici di ogni gradazione e di alienazione ed abbandono sul suolo pubblico di bicchieri, bottiglie e contenitori di vetro e la limitazione delle attività rumorose connesse a forme di intrattenimento e spettacolo nei pubblici esercizi, negli spazi e negli ambienti pubblici e privati, fino al 31 dicembre 2020;
- in data 08 gennaio 2020, con nota della Questura di Roma – Commissariato di P.S. distaccato Civitavecchia, avente oggetto la movida in piazza Leandra, il 1° Dirigente della Polizia di Stato Dr. Paolo GUIISO invitava a valutare opportune misure di regolamentazione tese a limitare il fenomeno della movida selvaggia (prot.n.2343 del 10.01.2020);

- con recente Ordinanza n. 23 del 17.01.2020 sono state fissate ulteriori limitazioni degli orari di vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche, per asporto, nelle zone interne di piazza Leandra e piazza Saffi al fine di intervenire a tutela della sicurezza urbana e della pacifica convivenza civile insidiata da frastuoni e schiamazzi correlati all'eccessivo consumo di alcool e dai disturbi prodotti dalle emissioni sonore eccessive nonché dall'abbandono di contenitori di vetro che, specie in orario serale e notturno, oltre che a costituire un pericolo per l'incolumità dei cittadini, determinano rumori insopportabili;

- con la medesima ordinanza, tuttavia, si è disposto, al punto 1 del dispositivo, per i titolari o gestori dei suddetti esercizi, operati nel centro abitato del Comune di Civitavecchia e, segnatamente, nelle zone di Piazza Saffi e Piazza Leandra:

a) *il divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande, anche alcoliche, in contenitori, bottiglie e bicchieri, per asporto e in vetro, dalle ore 21:00 alle ore 07:00, **all'esterno del locale (comprensivo dei dehor autorizzati)**;*

b) *Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria che va dalle ore 21,00 alle 07,00 e comunque alla chiusura dell'esercizio, la somministrazione di bevande e/o alcolici in contenitori e bicchieri di vetro **esclusivamente all'interno dei propri locali** ovvero sarà possibile vendere le bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in bicchieri di carta o plastica;*

Considerato che:

- la normativa vigente, disciplinante il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande non pone alcuna differenziazione tra il locale adibito alla somministrazione e la connessa installazione esterna, o dehors che dir si voglia, in quanto entrambi costituiscono aree, pubbliche o private, a disposizione dell'operatore, comunque pertinenti al locale e destinate all'esercizio dell'attività di somministrazione stessa;
- gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano nei locali a ciò adibiti;

Dato atto, in ogni caso:

- della necessità di contrastare, con particolare riguardo alla stagione estiva o in occasione di festività e manifestazioni pubbliche, l'abuso di sostanze alcoliche che comporta gravi rischi per la salute nonché conseguenze deteriori per la cittadinanza dovute ai comportamenti usuali di coloro che siano sotto l'effetto di sostanze alcoliche, limitando, altresì, ai cittadini la fruizione ed il godimento degli spazi urbani per il clima di insicurezza che si viene a creare, soprattutto nelle ore serali e notturne;

- che le conseguenze sociali e personali derivanti dall'eccessivo consumo di alcool, con l'approvazione della L.n.125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e problemi di alcool correlati", rivestono una valenza di interesse generale e giuridicamente protetta e che, pertanto, si rende necessario un intervento sostanziale che limiti l'abuso di alcool e le conseguenze connesse sia verso la persona che verso la comunità;

- che, nell'ambito delle politiche di animazione del centro cittadino, si collocano iniziative pubbliche di aggregazione a cui sono associate iniziative promosse dall'imprenditoria privata consistenti nella somministrazione di alimenti e bevande e nello svolgimento di attività di intrattenimento;

- tali dinamiche associative hanno notevolmente incrementato le occasioni di incontro negli stessi spazi pubblici e privati tra persone diverse per fascia di età, genere, estrazione sociale ed interessi

che, nel tempo, hanno fatto di quei luoghi di aggregazione il punto nevralgico della movida serale e notturna, frequentati da una moltitudine di persone che stazionano e si muovono procurando spesso disagio ai residenti ed ai passanti, anche in ragione dell'assunzione di bevande di ogni tipo contenute in bottiglie e bicchieri di vetro dispersi o abbandonati poi sulla pubblica via e sulle aiuole, nonché azioni di disturbo derivate da forme di intrattenimento musicale, con eccessive emissioni sonore derivanti dalla diffusione di musica a mezzo di apparecchiature sonore e/o con esecuzioni musicali dal vivo eseguite negli esercizi pubblici;

- è necessario proseguire l'azione preventiva e di contrasto agli illeciti, avviata con l'emanazione delle ordinanze del Sindaco n. 315 del 02/07/2012, n.220 del 28/05/2013, n.404 del 04/07/2013, n. 176 del 04/06/2014 e n.127 del 18/04/2015 che hanno prodotto un efficace risultato, sintesi della sinergia posta in essere con le forze di polizia presenti sul territorio che hanno agito nell'intento di limitare l'assunzione smodata di alcool, di ridurre l'abbandono di contenitori di vetro e di bottiglie, effettuando un controllo degli intrattenimenti in modo tale da scoraggiare quelli potenzialmente abusivi, con la contestuale diminuzione dei frastuoni;

- è doveroso ed urgente intervenire a tutela della sicurezza urbana e della pacifica convivenza civile insidiata da frastuoni e schiamazzi correlati all'eccessivo consumo di alcool e dai disturbi prodotti dalle emissioni sonore eccessive nonché dall'abbandono di contenitori di vetro che, specie in orario serale e notturno, oltre che a costituire un pericolo per l'incolumità dei cittadini, determinano rumori insopportabili;

- i fenomeni su descritti, mediamente, interessano l'intero centro abitato Città, anche se in maniera più marcata si evidenziano nelle zone del territorio comunale denominate "zona ghetto", di Piazza Leandra, di Piazza Saffi, della via Montegrappa, della via Thaon De Revel, di via Calisse, del viale Garibaldi, del Corso Guglielmo Marconi, della "Marina", di via Prato del Turco, di via Isonzo, di via XVI Settembre, di via Tarquinia, di Piazza Calamatta, di Largo Plebiscito, di Piazza Regina Margherita, di via Roma, di Corso Centocelle, di viale Guido Baccelli), come risulta dalle segnalazioni, denunce, esposti e verbali agli atti del Comando di Polizia locale il quale è stato impegnato in un'intensa attività di controllo del territorio e di vigilanza commerciale e degli esercizi pubblici effettuata nell'anno 2019;

- l'abbandono di contenitori di bevande in vetro si verifica soprattutto nel tardo pomeriggio e nelle ore serali e notturne ed è collegato alla somministrazione e/o vendita, da parte di pubblici esercizi e circoli privati, di bevande i contenitori di vetro, che sovente vengono consumati all'esterno dei suddetti esercizi e, subito dopo, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, vengono anche abbandonati dopo l'uso, per essere poi, non di rado, volontariamente frantumati e lasciati sparsi sulla pubblica via, nelle aiuole e sulla spiaggia, divenendo così pericolosi per la pubblica incolumità ed il traffico cittadino;

- la prevenzione dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

- queste ingiustificabili e pregiudizievoli situazioni costituiscono un pericolo per l'incolumità dei cittadini di ogni età ed arrecano un danno anche al decoro cittadino e alla libera fruibilità e godimento del suolo, dell'ambiente e dell'abitato in generale, determinando anche l'onerosa esigenza di disporre giornalmente le difficoltose operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

- la legge n. 447/1995, legge quadro sull'inquinamento acustico, stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 della Costituzione;
- il D.C.P.M. n° 14/11/1997 determina i valori limite delle sorgenti sonore;
- la legge regionale n° 18/2001 stabilisce le disposizioni per la determinazione della qualità acustica del territorio;
- l'art.87 del T.U.LL.P.S. vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- l'art.30 comma 5 del D.lgs. n° 114/98 vieta la somministrazione di alcolici e consente unicamente la vendita in determinati recipienti chiusi;
- gli artt. 689, 690 e 691 del Codice penale vietano, rispettivamente, agli **esercenti** la somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente ed a **chiunque** la determinazione, in altri, dello stato di ubriachezza e la somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza;
- l'art.23 della legge 07/07/2009 n.88, "in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcool", ha inserito nella legge 30/03/2001 n.125, l'art.14 bis (vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche), per stabilire che:
 1. la somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto, dalle ore 24:00 alle ore 07:00 possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'art.86 comma 1 del T.U.LL.P.S.;
 2. **chiunque** vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24:00 alle ore 07:00, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 20:00 alle ore 07:00 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per queste violazioni è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;
- l'art.14 ter della legge 30/03/2001 n.125 prevede che chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni 18, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. In quest'ottica chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente all'atto dell'acquisto l'esibizione di un documento di identità tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- gli artt. 19 e 20 del vigente Regolamento di Polizia urbana prescrivono gli obblighi per gli esercenti ed i commercianti in genere di evitare ed impedire di gettare, di lasciar cadere ed abbandonare sul suolo pubblico ogni qualsivoglia residuo rifiuto di qualsiasi natura connesso con l'attività commerciale svolta;
- l'art.6 D.L.n.117 del 2007 (convertito in legge n.160 del 02/10/2007), prevedendo che la mancata osservanza delle citate disposizioni (comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente), stabilisce che "**tutti i titolari ed i gestori di locali** ove si svolgano con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente ad attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 02:00 della notte

ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcol emico per la guida in stato di 4 ebbrezza pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo”.

Accertato che:

- nelle zone sopra richiamate, il fenomeno di utenti che assumono, in esercizi pubblici o circoli privati, sostanze alcoliche e bevande contenute in contenitori di vetro ovvero in bottiglie e/o bicchieri di vetro, spesso si associa ad episodi di inciviltà e degrado derivanti dal loro abbandono in luogo pubblico, appare sempre più evidente soprattutto nell'orario serale/notturno dei mesi estivi;

- il fenomeno del disturbo del riposo e della quiete pubblica risulta accentuato dalla diffusione di emissioni sonore in orari notturni e con limiti oltre la norma;

- tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e, quindi, alla tranquillità e civile convivenza, nonché alla loro stessa sicurezza, creando, inoltre, grave turbativa all'utilizzo degli spazi pubblici ed alla fruizione cui sono destinati e determinando un clima di insicurezza che limita la libera circolazione delle persone, comportando altresì intralcio e turbativa alla circolazione stradale e pedonale;

Preso atto che:

- l'aggregazione delle persone è un valore fortemente positivo e che tale opportunità sociale, sulla base di riscontri acquisiti dalla Polizia locale nel corso dei servizi all'uopo svolti e delle numerose segnalazioni formulate dai residenti, anche attraverso i propri comitati spontanei e la stampa locale, risulta spesso compromessa dal fenomeno dell'abuso di alcolici, dall'utilizzo di bevande in genere contenute in contenitori, bottiglie e/o bicchieri di vetro;

- gran parte della popolazione che frequenta i citati luoghi di aggregazione stigmatizza il fatto che quasi sempre l'abuso di alcool sia spesso almeno concausa di episodi di inciviltà e di disturbo che determinano anche gravi situazioni di degrado urbano e sociale e una situazione di allarmante pericolo per la sicurezza degli altri fruitori di tali spazi;

- i residenti delle zone centrale della Città hanno più volte segnalato e denunciato il diffondersi del disturbo del riposo, della quiete e della civile convivenza derivante da eccessive emissioni sonore nocive diffuse spesso in orari notturni;

- i comportamenti su indicati, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte anche moleste e prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, l'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

- per tale situazione le forze di polizia presenti sul territorio hanno sinora organizzato, con continuità, interventi di controllo, soprattutto negli orari serali e notturni nell'intento di prevenire ed eventualmente contrastare e reperire fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, che spesso si manifestano con schiamazzi, risse ed altri comportamenti talvolta penalmente rilevanti;

Ritenuto necessario provvedere:

- per contrastare le pratiche relative all'abbandono dei contenitori, di bottiglie e bicchieri in vetro, nello spazio temporale coincidente con le fasce orarie di aggregazione e stazionamento della popolazione, a vietare la vendita (per asporto o consumo sul posto) e la somministrazione di bevande ed alcolici in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, calici etc..) dalle ore 23:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

- poiché sussiste, per le ragioni già espresse in premessa, la reale necessità di contrastare comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente da abuso nell'assunzione di bevande ed alcolici, che sono fonte di segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi di stampa;

- in quanto le indicate situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza di numerosi altri cittadini che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;

- in quanto si ritengono sussistenti le condizioni di contingibilità strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare nonché di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, il tutto basato sulla ponderosa produzione documentale giacente agli atti del Comando di Polizia locale, dell'ufficio sviluppo locale ed ambiente, nonché della locale Procura della Repubblica, per non tacere dei numerosi articoli prodotti sul tema dagli organi di stampa locale;

- ritenendo ferma la discrezione di questa Amministrazione Comunale di poter concedere deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche in occasione di particolari eventi anche su richiesta degli interessati;

- in quanto questa Amministrazione è impegnata nella revisione del Regolamento di Polizia urbana la cui discussione non ha ancora prodotto un testo definitivo da portare in approvazione per cui, medio tempore, appare comunque necessario apprestare un idoneo livello di tutela per la cittadinanza;

Preso atto che

- il Comune sta istruendo una modifica del vigente Regolamento di Polizia urbana per adeguarlo alle esigenze del contesto urbano e per cogliere le opportunità offerte in materia di sicurezza delle città dalla Legge 8 aprile 2017, n. 48, anche in attuazione delle Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata previste dall'art. 2;
- il Comune si è impegnato, nell'anno 2017, a prevenire e contrastare i fenomeni di cui in premessa attraverso la manutenzione e posa in opera di ulteriori telecamere del sistema di videosorveglianza, acquisendo anche il parere favorevole del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per cui appare necessario, in attesa dell'adeguamento degli strumenti rego-

lamentari, approntare un sistema di tutele, condotte e sanzioni che possano valere per la stagione estiva e autunnale dell'anno 2020, soprattutto sui luoghi destinati ai fenomeni di "movi-da" giovanile;

Ravvisata, quindi, la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi determinando effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse di questa comunità al regolare svolgimento dell'attività turistica;

Preso atto che:

- vengono segnalati, con sempre maggior frequenza, casi di:
 1. assembramento di gruppi di ragazzi e di adulti che si ritrovano nelle località sopra descritte e ricomprese nel centro urbano, i quali bivaccano, consumano alimenti e bevande sul suolo comunale e creano difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
 2. raggruppamenti di persone, anche senza fissa dimora, dedite al consumo abituale di bevande alcoliche e superalcoliche, le quali, stazionando nelle piazze pubbliche e, importunando i passanti, aumentano la percezione di insicurezza e mettono in atto comportamenti contrari al decoro e alla pubblica decenza;

Considerato che la repressione dei comportamenti indicati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa di fonte legale, la quale presenta elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali, concretizzando in tal modo anche il requisito della contingibilità;

Visti:

- D.L. n.92/2008, convertito con legge n° 125/2008;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.l.gs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;
- l'art.2 lett.b) ed e) del D.M. 05/08/2008;• la legge n.689/1981 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n.114/98;• il vigente Regolamento di Polizia urbana del Comune di Civitavecchia;
- gli artt.689, 690, 691 c.p.;
- il D.L. n.117 del 2007 (convertito in legge n.160 del 02/10/2007);
- la L. 30 marzo 2001 n.125;
- la L. 07 luglio 2009 n.88;
- l'Ordinanza del Sindaco n.220 del 28/05/2013;
- l'Ordinanza del Sindaco n.3154 del 02/07/2012;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario n.176 del 04/06/2014;
- la Legge n.447/1995;
- il D.C.P.M. 14/11/1997;
- la Legge regionale n.18/2001;
- l'art. 54, comma 4 del T.U.O.EE.LL., così come emendato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.115/2011, in forza del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.L. 20/2/2017, n. 14, convertito nella legge 8 aprile 2017, n. 48 recante:«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle Città; l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

- l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione" che prevede la possibilità per i Sindaci, con proprie Ordinanze, ex art. 54, 4° comma, del Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. di intervenire per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano e sicurezza pubblica;
- la Legge 8 aprile 2017, n. 48 ed, in particolare, il comma 4 bis dell'art. 54;
- l'art. 650 c.p.;
- la legge 125/01.

Dato atto che:

- la presente Ordinanza verrà comunicata preventivamente al Signor Prefetto di Roma;

ORDINA

1. ai titolari o gestori di

- attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche,
- circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci,
- attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non,
- attività di somministrazione di alimenti e bevande,
- attività di pubblico intrattenimento;

che operano nel centro abitato del Comune di Civitavecchia:

- il divieto di vendere o cedere a terzi, per asporto, bevande, anche alcoliche, in contenitori, bottiglie e bicchieri **in vetro**, dalle ore 22:00 alle ore 07:00, ovvero sarà possibile vendere le bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in bicchieri di carta o plastica;
- l'obbligo di posizionare idonei contenitori, anche per il deposito dei rifiuti, in corrispondenza dell'area di ingresso ai locali, al loro interno, nonché negli spazi/aree occupate dalle installazioni e/o dehors;

Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria che va dalle ore 22:00 alle ore 07:00, la somministrazione di bevande e/o alcolici in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali, comprese le relative installazioni esterne e relativi dehors (se autorizzati);

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande o esercenti commerciali sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra esposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo (visti gli artt.19 e 20 del vigente Regolamento della Polizia urbana di Civitavecchia);

2. a chiunque si trovi nel Comune di Civitavecchia:

- **il divieto** di depositare, anche temporaneamente, abbandonare e disperdere su suolo pubblico, contenitori e/o bottiglie in vetro o bicchieri o rifiuti in generale, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (per l'intero arco della giornata), se non negli appositi contenitori;
- **l'obbligo** di utilizzare, in qualsiasi momento, le campane per la raccolta del vetro poste sul territorio del Comune di Civitavecchia, per alienare contenitori, bottiglie e bicchieri in vetro e qualsiasi oggetto di vetro;
- **il divieto** di portare al seguito, per gli utenti della strada e/o gli avventori, nella zone indicate in premessa ("zona ghetto", Piazza Leandra, Piazza Saffi, via Montegrappa, via Thaon De Revel, via Calisse, viale Garibaldi, Corso Guglielmo Marconi, zona "Marina", via Prato del

Turco, via Isonzo, via Tarquinia, Piazza Calamatta, Largo Plebiscito, Piazza Regina Margherita, via Roma, Corso Centocelle, viale Guido Baccelli, via XVI Settembre), bibite o contenitori, bottiglie e bicchieri **di vetro**, anche alcoliche, ovunque acquistati ed a qualsiasi titolo, dalle ore 22:00 alle ore 07:00;

3. a tutti i pubblici esercizi o comunque alle attività di cui al punto 1), ubicate all'interno del territorio comunale, indipendentemente dall'orario di chiusura del locale in cui l'attività si svolge:

- che, nell'ambito del centro abitato, tutti i pubblici esercizi o comunque le attività di cui al punto 1) cessino alle ore **01:00** notturne ogni attività di intrattenimento, sia essa svolta all'interno che all'esterno dei locali, con apparecchi elettronici, informatici ed elettromeccanici, con esecuzioni musicali dal vivo con o senza il contributo di artisti e/o cantanti;
- che fuori dal centro abitato, tutti i pubblici esercizi o le attività di cui al punto 1) cessino alle ore **03:00** notturne ogni attività di intrattenimento, sia essa svolta all'interno che all'esterno dei locali, con apparecchi elettronici, informatici ed elettromeccanici, con esecuzioni musicali dal vivo con o senza il contributo di artisti e/o cantanti.

4. a tutti i pubblici esercizi o comunque alle attività di cui al punto 1, ubicate all'interno del territorio comunale, indipendentemente dall'orario di chiusura del locale in cui l'attività si svolge:

- di cessare le attività di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sia in vetro, sia in plastica o carta anche all'interno dei locali, alle ore 02:00;
- di cessare nel periodo 15 giugno / 15 settembre, le attività di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sia in vetro, sia in plastica o carta anche all'interno dei locali, alle ore 03:00;

5. di poter consentire, previa valutazione degli uffici preposti, **agli stabilimenti balneari ubicati sulla fascia costiera demaniale marittima**, nel tratto compreso tra il sottopasso che immette al quartiere Campo dell'Oro e il confine a sud con il Comune di Santa Marinella, regolarmente autorizzati, di poter protrarre **sino alle ore 03:00** l'attività di intrattenimento a mezzo di impianti sonori, limitando le emissioni rumorose a norma della Legge n.447/1995, del D.P.C.M. 14.11.1997, della L.R. n.18/2001, della Delibera del Consiglio comunale di Civitavecchia n. 102/2006 e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 659 c.p.

DISPONE CHE:

- la presente Ordinanza deve intendersi efficace **dalla data dell'adozione e sino a successiva revoca o modifica;**
- **sono da intendersi abrogate le precedenti Ordinanze che disciplinano in contrasto con il contenuto della presente;**
- **la trasmissione del presente provvedimento ai sigg. Prefetto e Questore di Roma**, anche per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione all'Albo pretorio comunale e la massima diffusione mediante l'inserimento sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia e l'informazione alla popolazione attraverso i mass-media, gli organi di stampa e i blog locali;
- la trasmissione del provvedimento all'Autorità portuale, alla Capitaneria di Porto, al Commissariato della Polizia di Stato, al Reparto operativo aereonavale della Guardia di Finanza, al

Corpo di Polizia locale di Civitavecchia, al Commissariato della Polizia di Frontiera, alla Compagnia della Arma dei Carabinieri, alla Stazione principale e alla Stazione Porto dell'Arma dei Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza, alla Sezione della Polizia ferroviaria, alla Sottosezione della Polizia stradale di Civitavecchia, alla Polizia locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, nonché alla Casa circondariale di Civitavecchia per i controlli finalizzati all'osservanza della presente Ordinanza;

- la trasmissione preventiva della presente Ordinanza alla competente Prefettura di Roma.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è Primo Dirigente Dott. Ivano BERTI, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia;

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 650 e 659 c.p. o diversamente sanzionato dal T.U.L.P.S., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è soggetto alla sanzione amministrativa ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

La recidiva verrà ritenuta sussistente qualora venga commessa la stessa violazione per due volte nell'arco del periodo di validità della presente ordinanza sindacale, anche se si sia proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione comminata.

RICORSI

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco